



**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI TAVAGNACCO**

VARIANTE URBANISTICA n° 24

RELAZIONE DI ADEGUAMENTO AL P.P.R.

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO.....	4
Art. 57 quater.....	4
3. IL CONTESTO PAESAGGISTICO.....	4
3.1. Ambito paesaggistico.....	4
4. LA VARIANTE URBANISTICA.....	8
4.1. Strumento urbanistico vigente.....	8
4.2. Individuazione aree da assoggettare a variazione.....	9
4.3. Cartografia di azzonamento variata.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5. ADEGUAMENTO A P.P.R. - VERIFICA DI COERENZA.....	10
5.1. Fiumi, torrenti e corsi d'acqua.....	10
5.2. Territori coperti da boschi.....	11
6. CONCLUSIONI.....	12

1. PREMESSA

La presente relazione è parte integrante della variante n. 24 al PRGC vigente e viene redatta ai sensi dell'art.57 quater co.3 della LR 5/2007, per effetto del quale si opera l'adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR), ricadendo l'area interessata dalla riclassificazione all'interno di zone sottoposte ai seguenti vincoli di cui al D.Lgs.42/2004, art. 142 comma 1:

- lettera c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi, generato dalla presenza del corso del torrente Pesarina (cod. asta n. 234);
- lettera g) territori coperti da foreste e da boschi

Nelle more dell'attività di conformazione del PRGC al Piano paesaggistico regionale, infatti, le varianti interessanti porzioni del territorio comunale che contemplino interrelazioni con il PPR sono oggetto di adeguamento.

La variante origina dall'esigenza di inserire nella pianificazione territoriale comunale la localizzazione del collegamento ciclopedonale "In@natura" nella Valle del Cormor con la pista ciclabile di Plaino.

In vista della futura realizzazione del citato collegamento si rende quindi necessaria – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 1 Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 – l'adozione di una variante urbanistica atta a consentire l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle zone interessate.

Le modifiche previste si configurano nella variazione di circa mq 1357 di cui 908 mq attualmente classificati come "zona ARIA (Area di rilevante interesse ambientale n. 15)" e 449 mq classificati come "Corsi d'acqua", superficie che verrà variata in **viabilità pubblica**.

Si evidenzia come le vigenti Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. all'art. 12, lett. D) consentano in tale area la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili.




Figura 1: Estratto CTRN con Individuazione zone di intervento

2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO

In attuazione al "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e della Convenzione europea del paesaggio, la Regione FVG ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.- FVG) nel mese di maggio 2018.

Come evidenziato in premessa, ai sensi dell'Art.57 quater della L.R.5/2007, si procederà a verificare la coerenza delle modifiche previste dalla variante urbanistica nel confronto degli obiettivi statuari del P.P.R. e con tutto ciò che ne consegue.

In considerazione del fatto che l'area in oggetto è interessata dalla presenza del citato corso d'acqua, bene riconosciuto dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c) del Codice come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua", si procederà con la trattazione del comma 3 dell'art.57quater della L.R.5/2007, come di seguito richiamato:

Art. 57 quater

(Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR)

1. *La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede: (omissis...)*
2. *(Omissis...)*
3. *L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:*
 - a) *la coerenza con gli obiettivi statuari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;*
 - b) *il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del D.Lgs. 42/2004 ;*
 - c) *il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), D,Lgs. 42/2004.*

3. IL CONTESTO PAESAGGISTICO

3.1. Ambito paesaggistico

Il Piano paesaggistico regionale del Friuli Venezia Giulia, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018 n. 11/Pres., inserisce l'area d'intervento nell'*Ambito di paesaggio n. 5 – "Anfiteatro morenico"*.

Nella scheda di ambito del PPR si legge:

E' questo un ambito la cui denominazione riflette e identifica immediatamente il suo territorio sia negli aspetti geomorfologici che storico culturali. Infatti l'area è quella che fa riferimento al quel particolarissimo complesso geomorfologico costituito dall'anfiteatro morenico tilaventino, che si estende da San Daniele a Tricesimo, costituito da tre cerchie moreniche concentriche, in ordine decrescente d'ampiezza e d'altezza da sud a nord e corrispondenti a diverse fasi di stazionamento del ghiacciaio. Le cerchie più interne, per la presenza di alcuni rilievi isolati, non sono continue come la più esterna, ma si suddividono in più lobi. Tra l'anfiteatro morenico ed i rilievi prealpini si estende la piana di Osoppo dove depositi alluvionali recenti hanno colmato una antica depressione lacuale.

La fertilità dei terreni e la particolare conformazione del territorio ha favorito da sempre l'insediamento e l'attività agricola creando un paesaggio originale dove i borghi rurali accentati si susseguono ai centri e ai luoghi fortificati sulle alture e alle cittadine di valenza superiore di impianto medioevale che poi si sono successivamente evolute in aree a forte attrazione.

Il sistema insediativo-territoriale è quello policentrico collinare di matrice storica posizionato lungo la viabilità che segue l'andamento morfologico delle colline dove le permanenze della territorializzazione sono facilmente leggibili anche se, talvolta, stravolte dallo sviluppo degli insediamenti industriali della piccola e media impresa diffusi sul territorio o accentrati nella grande zona industriale della Piana di Osoppo. La ricostruzione dopo gli eventi sismici del 1976 se ha di

fatto mantenuto i luoghi dell'insediamento non ha invece dato continuità a una tradizione formale dell'edificato che risulta talvolta controverso, omologato a modelli tipici delle periferie urbano-industriali e non sempre legati alla cultura del mondo rurale e della tradizione contadina che è stata per secoli il segno distintivo di questa parte del Friuli.



Figura 2:: Individuazione zone di intervento

In@natura è un percorso naturalistico in un ambiente intatto e spontaneo, lungo 30 km, a fianco del torrente Cormor, nei comuni di Tavagnacco, Pagnacco, Tricesimo, Colloredo di Monte Albano, Cassacco, Treppo Grande e Buja. Si tratta di un'area verde dove l'uomo nel corso dei secoli costruì una rete di strade rurali in terra battuta di collegamento tra i vari borghi che tracciano l'attuale percorso dell'ippovia.

L'itinerario si sviluppa in paesaggi immersi nel verde, e intervallate da scorci di civiltà rurale, monumenti, palazzi, ville e chiese con un fascino tutto da scoprire. Lungo l'itinerario si può percorrere a piedi, in bicicletta, in mountain bike e a cavallo.

L'ambito interessato dalla presente variante consiste in una fascia di lunghezza circa 90 m e larghezza massima di 22 m a nord della S.R. UD 59, in continuità al tracciato previsto in comune di Tavagnacco. La zona circostante ha destinazione agricola ed è caratterizzata da campi coltivati, in particolare la nuova pista ciclopedonale interessa un'area ora occupata in gran parte da boscaglia e rovi ed in parte da alberi ad alto fusto come è possibile vedere nelle seguenti riprese fotografiche realizzate nel mese di marzo dell'anno 2019.



Figura 3: immagine dalla SS S.R. 59 dell'intersezione con percorso in@natura



Figura 4: immagine dalla SS S.R. 59 nei pressi del ponte sul torrente Cormor

Nello specifico l'intervento si trova all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua – Area tutelata per legge D.Lgs 42/2004 Art.142. Il corso d'acqua è elencato con la denominazione “Torrente Cormor” nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine (5 febbraio 1923).

Nell'area d'intervento si rilevano due tipologie di tutele ai sensi dell'art. 142 (Aree tutelate per legge), comma 1, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 4 giugno 2004 s.m.i.) e nella fattispecie:

- lett. c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua;
- lett. g) territori coperti da foreste e da boschi.




Figura 5: Estratto dal WebGis PPR FVG

4. LA VARIANTE URBANISTICA

4.1. Strumento urbanistico vigente

L'area di progetto è stata interessata dalla Variante n.21 Adottata con D.C.C. n. 30 del 30.05.2023.




Figura 6 – Estratto cartografia di azzonamento vigente P.R.G.C. comune di Tavagnacco – Var. 21










	Zona ARIA (area di rilevante interesse ambientale n.15)		Fasce di rispetto: cimiteri, depuratori, strade, elettrodotti, gasdotti, ferrovie
	Corsi d'acqua		Viabilità pubblica
	Confine Comunale		Strade di proprietà privata
			Piste ciclabili

Figura 7 – Estratto legenda zonizzazione vigente P.R.G.C. comune di Tavagnacco

4.2. Individuazione aree da assoggettare a variazione
(Rappresentazioni fuori scala; per le rappresentazioni in scala v. tav. GEN-15).



4.3. Estratto zonizzazione variata PRGC



5. ADEGUAMENTO A P.P.R. - VERIFICA DI COERENZA

Detto del contesto paesaggistico "Anfiteatro morenico" in cui l'area ricade, si procede alla **verifica di coerenza** con le prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici interessati che, nello specifico, riguardano i *fiumi, torrenti e corsi d'acqua* relativamente al corso del torrente Cormor e i contermini *territori coperti da foreste e da boschi*.

5.1. Fiumi, torrenti e corsi d'acqua

Posto che la variante urbanistica in oggetto contempla la sola ripermimetrazione di una modesta superficie attualmente classificata come "**zona ARIA (Area di rilevante interesse ambientale n. 15)**", e di una porzione classificata come "**corsi d'acqua**" benchè esterna al corso effettivo del torrente, superficie che verrà variata in **viabilità pubblica**. (si evidenzia come le vigenti Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. all'art. 12, lett. D) consentano in tale area la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili), la verifica effettuata, date la tipologia, la dimensione e l'ubicazione della variazione introdotta, **può considerarsi coerente**, in rapporto agli obiettivi e agli indirizzi del P.P.R. per gli elementi presenti e trattati in questo contesto territoriale, in quanto non comporta la realizzazione di interventi considerati non ammissibili ai sensi dell'Art. 23, punto 8 lett. a) delle Norme di Attuazione del P.P.R., a sapere:

- 1) *interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8;*
- 2) *interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei;*
- 3) *interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7) del presente comma 8;*
- 4) *interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d'acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all'interno delle fasce di rispetto;*
- 5) *l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, nonché per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide;*
- 6) *la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000;*
- 7) *l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche;*
- 8) *la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni;*
- 9) *la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto del materiale litoide di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7;*
- 10) *sino all'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle "aree non idonee" di seguito elencate:*
 - i) *siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco*
 - ii) *rete natura 2000*
 - iii) *geositi;*

- iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque 11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative*
- 11) opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;*
 - 12) l'intubazione dei corsi d'acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;*
 - 13) la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), successivamente all'adozione del PPR;*

Per contro risultano ammissibili con autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:

- 1) interventi urbanistici edilizi che*
(...)
 - c) incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali garantendo comunque la permeabilità degli stessi;**(...)*
- 5) le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area fluviale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico che prevedono adeguate misure compensative o mitigative;*
- 6) la realizzazione di nuovi tracciati viari lungo il corso d'acqua della viabilità primaria individuata nella cartografia delle infrastrutture e della mobilità lenta;*

5.2. Territori coperti da boschi

Posto che la variante urbanistica in oggetto contempla la sola ripermimetrazione di una modesta superficie di **“zona agricola F4 di tutela ambientale” e di zona “corsi d'acqua” in “zona viabilità pubblica”** la verifica effettuata, date la tipologia, la dimensione e l'ubicazione della variazione introdotta, **può considerarsi coerente**, in rapporto agli obiettivi e agli indirizzi del P.P.R. per gli elementi presenti e trattati in questo contesto territoriale, in quanto non comporta la realizzazione di interventi considerati non ammissibili ai sensi dell'Art. 28, punto 13 lett. a) delle Norme di Attuazione del P.P.R., a sapere:

- 1) nei quercu-carpineti planiziali: gli interventi di taglio che non si configurino come taglio colturale e che causino un aumento dell'effetto margine riscontrabile anche dall'ingresso di piante infestanti, perdita dello strato di humus superficiale, modifica sostanziale della composizione vegetale del sottobosco, alterazione del rapporto naturale fra radura e copertura arborea;*
- 2) nei rovereti: gli interventi di taglio che non si configurano come taglio colturale e che determinino una forte riduzione della copertura arborea con degrado marcato dello strato di humus superficiale con conseguente difficoltà di affermazione della rinnovazione arborea, dilavamento e conseguente perdita di suolo;*
- 3) nell'Ambito di paesaggio 12 (costa e laguna): interventi di riduzione delle pinete di pino nero e di origine secondaria, interventi che causino alterazione (eliminazione) della composizione vegetale del sottobosco; 4) nei boschi palustri appartenenti alla categoria delle alnete e dei saliceti: interventi che alterino lo stato idrico del suolo.*

6. CONCLUSIONI

Stante quanto più in alto riportato si ritiene dimostrato l'adeguamento della variante n. 24 al PRGC del Comune di Tavagnacco al Piano paesaggistico regionale del Friuli Venezia Giulia.

Udine, agosto 2022

i progettisti

dott. ing. Cristiano Roselli della Rovere

dott. ing. Ilaria Cimarosti

